

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato, collegamenti ipertestuali: l'aumento del 30% è obbligatorio

L'aumento del 30% del [compenso](#) d'avvocato per la presenza negli atti dei collegamenti [ipertestuali](#) perfettamente funzionanti è ora previsto come obbligatorio dal DM 147/22 che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del DM 55/14.

Corte di appello di Milano, sentenza del 10.10.2023

...omissis...

1. L'appello di Va. è infondato.

1.1 Le censure in ordine all'insussistenza del grave inadempimento del medesimo sono infondate.

In proposito le esposte doglianze di Va. sono così sintetizzabili: a) l'obbligazione del professionista nel contratto di prestazione di opera intellettuale è un'obbligazione di mezzi e non di risultato: quindi l'inadempimento non può essere commisurato dal semplice mancato conseguimento del titolo edilizio necessario per l'opera di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del committente; b) in ogni caso, il primo progetto redatto dall'appellante era idoneo ad ottenere il rilascio del titolo

edilizio secondo il PGT vigente al momento del conferimento dell'incarico, mentre la sopravvenuta inidoneità rispetto al PGT entrato in vigore il 3.5.2017 è imputabile esclusivamente alla condotta di Fa. che volendo valutare l'ampliamento dell'immobile con l'acquisizione di proprietà adiacenti ne ha procrastinato il deposito; c) in ogni caso, l'inidoneità del primo progetto ad ottenere il rilascio del titolo edilizio era imputabile alla causa sopravvenuta non addebitabile al medesimo della modifica del PGT; d) i successivi progetti erano stati elaborati con l'accordo del committente: ciò giustificava la corresponsione del compenso per l'attività compiuta dal medesimo e l'ulteriore corresponsione dell'importo di 20.000 € ancora dovuto.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 1.1 del contratto stipulato in data 10.12.2016 stabiliva che l'arch. Va. accettava l'incarico “per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione nel comune di Monza via (omissis) civ. 4 -doc. 2 Fa.-.

L'art. 2 specificava le prestazioni richieste al professionista che, per quanto di interesse, erano le seguenti: “rilievo e restituzione grafica; studio di fattibilità -progetto di massima-; progettazione preliminare - tecnica; progettazione per l'ottenimento del titolo abilitativo -progettazione definitiva- Quindi si evince da ciò che l'arch. Va. si era obbligato a redigere un progetto esecutivo idoneo ad ottenere il rilascio del titolo edilizio.

Conseguentemente, l'oggetto della prestazione che doveva essere adempiuta dall'arch. Va. era costituito dalla redazione di un progetto idoneo ad ottenere il titolo edilizio necessario per l'intervento di ristrutturazione.

All'adempimento di tale prestazione deve essere parametro l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'arch. Valpecina.

Quindi, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la mancata redazione di un progetto idoneo a conseguire il titolo edilizio integra il grave inadempimento della propria prestazione professionale che giustifica la risoluzione del contratto -Cass. n. 1214 del 18/01/2017 L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento; Cass. n. 8058 del 21/03/2023 Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto-.

Nello specifico, per quanto concerne gli altri profili di doglianza si osserva quanto segue.

Il primo progetto edilizio prevedeva una ristrutturazione edilizia.

Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, anche se fosse stato depositato prima dell'entrata in vigore del nuovo PGT che introduceva un rigido vincolo idrogeologico che vietava le ristrutturazioni in quella zona, il medesimo non sarebbe stato comunque idoneo ad ottenere il conseguimento del titolo edilizio.

Infatti, in merito a ciò, il ctu – con affermazione puntuale non contrastata nell'atto di appello- affermava: “Leggendo le indicazioni dello strumento edilizio si intuisce che la proposta iniziale relativa al cambio delle pendenze della copertura con il recupero del sottotetto ai fini abitativi non sarebbe stata accolta” - pag.5- A ciò si aggiunga che, il ctu affermava che “leggendo gli atti di causa,

lo stesso rilievo iniziale è stato oggetto di annotazioni nelle quali si diceva che i muri perimetrali non erano riportati correttamente seguendo i “fuori squadra” tipici delle murature in mattoni antiche” -pag. 6-.

Ulteriormente, anche il previgente PGT, pur non vietando in assoluto gli interventi di ristrutturazione, era comunque particolarmente restrittivo rispetto a tale tipologia di interventi ritenuti possibili solo con modalità -interventi convenzionati o atti unilaterali d'obbligo- non previste da quello redatto dall'arch. Va..

Pertanto, è ininfluente l'asserita condotta del committente che avrebbe ritardato il deposito del progetto di ristrutturazione rendendolo incompatibile con il nuovo PGT, nel frattempo entrato in vigore, in quanto il progetto di ristrutturazione redatto dal professionista era gravemente deficitario per le ragioni esposte anche rispetto al previgente PGT e non sarebbe, assai probabilmente, comunque stato approvato neanche durante la vigenza di quest'ultimo.

In ogni caso, anche a prescindere da ciò, l'inadempimento sarebbe comunque imputabile all'arch. Va.

Infatti, come già evidenziato dal tribunale con argomentazione non contrastata nel motivo di appello che qui si puntualizza, il nuovo PGT era stato approvato il 6.2.2017, era entrato in vigore il 3.5.2017, mentre il primo progetto redatto dall'arch. Va. era stato depositato in data 18.9.2017.

Quindi, il professionista era nelle condizioni di conoscere che il nuovo PGT in quella zona vietava le ristrutturazioni ed aveva l'obbligo di informarsi e di rendere edotto di ciò il committente prima di depositare il progetto ormai divenuto in palese contrasto con il medesimo.

Ciò esclude in radice la sussistenza del dedotto factum principis costituito dal sopravvenuto mutamento del PGT che avrebbe reso impossibile la prestazione.

In ogni caso, è dirimente ai fini della sussistenza del grave inadempimento dell'arch. Va. che nessuno dei tre successivi progetti redatti dal medesimo era in sé idoneo per la realizzazione dell'immobile commissionato.

Infatti, il tribunale, recependo le conclusioni del ctu, affermava che il secondo progetto di “restauro e risanamento conservativo” prevedeva la creazione di un grande terrazzo in contrasto con le finalità conservative dello stesso. Tuttavia, la relativa pratica edilizia veniva ritirata ancor prima di ricevere il parere della Commissione paesaggistica.

Il terzo progetto di “Manutenzione straordinaria pesante” prevedeva lavori strutturali talmente impegnativi che avrebbero comportato dei costi superiori a quelli stimati dall'arch. Va. in sede di conclusione del contratto e all'incremento di valore dell'edificio.

Quindi era inutilizzabile in quanto antieconomico.

Il quarto progetto prevedeva un computo metrico gravemente carente tanto che le imprese a cui era stato presentato non erano state in grado di presentare un'offerta e non era neppure stato depositato in comune al fine del rilascio del titolo edilizio.

Tali punti di motivazioni non sono stati contrastati nell'atto di appello e sugli stessi si è formato il giudicato interno.

Infatti, in proposito, l'appellante si limita ad affermare che i successivi progetti erano stati elaborati d'accordo con il committente.

Tuttavia, il committente si era limitato ad acconsentire a una modifica delle modalità dell'intervento edilizio, ma era rimasto inalterato il contenuto della prestazione dell'obbligazione assunta dal professionista avente per oggetto la redazione di un progetto di ristrutturazione edilizia conforme alla normativa urbanistica e concretamente utilizzabile.

Ciò non è avvenuto.

Sussiste quindi il grave inadempimento dell'arch. Va. che, in sé giustifica la restituzione integrale del compenso corrisposto alla luce della giurisprudenza soprarichiamata.

In ogni caso, il CTU con giudizio logico e congruente con i dati processuali ha affermato: “

Esaminando l'elenco delle prestazioni riportate si evidenzia che sono state sviluppate solo le prime quattro voci, per le quali sono emerse carenze tanto da non ottenere il titolo edilizio necessario per l'inizio dei lavori. Lo studio di fattibilità come emerso dal susseguirsi di soluzioni presentate presso l'ufficio tecnico del Comune di Monza non è stata attenta e puntuale tant'è che le istanze sono state ritirate o hanno ricevuto parere negativo.

Anche i computo metrici elaborati dall'arch. Va. presentano fasi di lavorazione descritte in modo approssimativo e carenti di dati per poter esporre una valutazione. Molte voci sono indicate "a corpo" senza altre specifiche, ad esempio: impianto condizionamento raffrescamento completo, canalizzato marca Daikine frazionabile in due unità "a corpo"; realizzazione impianto elettrico completo linee d'ingresso strada, quadro generale in due unità, preferenziali per frigorifero, lavatrice e forno "a corpo"anche a inesperti emerge la pochezza delle indicazioni per la quantificazione dell'intervento e neppure il progettista dimostra di conoscere il valore e non poter valutare la congruità delle offerte" ... conseguentemente " Per la prestazione professionale offerta, considerate tutte le criticità e le incongruenze emerse, la stima del valore delle prestazioni del professionista è nulla"-pag. 7 CTU-.

Deve, quindi, disattendersi la richiesta di rinnovazione della ctu, essendo quella svolta in primo grado esaustiva e non avendo neppure evidenziato l'appellante Va. alcuna specifica criticità alla stessa.

Parimenti, le prove orali dedotti sono tutte ininfluenti al fine del decidere, in quanto vertenti su circostanze inconferenti ovvero accertate mediante ctu.

1.2 Le censure in ordine alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata sono infondate.

L'arch. Va. ha resistito in giudizio adducendo ragioni palesemente infondate già emerse dalla motivazione dell'ordinanza del tribunale di Monza in data 30.7.2020 che accoglieva integralmente il reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo la cui motivazione si fonda sulle medesime ragioni di quelle contenute nella sentenza di merito.

Né rileva il mutamento del rito -trattandosi di scelta discrezionale del giudice-, né il fatto che sia stata disposta una CTU che ha solo confermato ciò che si appalesava già evidente sin dalla fase introduttiva della causa.

Dalla palese infondatezza delle tesi sostenute in contrasto con i documenti prodotti dall'originario attore, si evince che l'arch. Va. ha resistito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni o, quanto meno, con la colpa grave di non aver percepito ciò, ponendo in essere una condotta finalizzata a procrastinare la definizione del giudizio.

Tale atteggiamento si è evidenziato ancor di più nel presente grado di giudizio, stante la palese infondatezza dei motivi di appello nessuno dei quali contiene una effettiva censura alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

2. L'appello di Fa. è fondato nei limiti di quanto esposto.

La liquidazione dell'importo di € 2.500 per il giudizio cautelare è inferiore ai valori minimi previsti per lo scaglione da 52.000 € a 260.000 € applicabile in ragione del decisum -essendo stato autorizzato il sequestro fino all'importo di 65.000 €-.

Inoltre, non sono stati applicati i parametri previsti dal Dm n. 147/22 già in vigore al momento della pubblicazione della sentenza.

In proposito non rileva quanto oppone l'arch. Va., secondo cui occorre tenere conto del compenso liquidato dal tribunale di Monza in sede di reclamo con ordinanza 30.7.2020 pari ad € 3.480, di cui € 174 per spese esenti ed € 3.306 per compensi.

Infatti, l'ordinanza specificava espressamente che l'importo liquidato era relativo alla sola fase del reclamo "condanna l'arch. Lo. Va. a rifondere ad An. Fa. le spese di lite sostenute nella presente fase di giudizio" -dispositivo ordinanza- e nella parte motiva si specificava ulteriormente che "la ripartizione e la liquidazione delle spese della prima fase vanno, di contro, riservate alla prudente valutazione del giudice di merito" -pag.11 ord.-.

Quindi le spese di lite per la fase cautelare monocratica devono essere liquidate secondo i valori medi del Dm n. 147/22, ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisoria, stante il valore della causa prossimo alla forbice inferiore dello scaglione e per la non particolare complessità dell'attività richiesta dalle difese avversarie-, nulla riconoscendo per la fase di trattazione in quanto la partecipazione all'udienza di discussione è riconosciuta con la liquidazione della fase decisoria.

Quindi, le spese di lite per la fase cautelare monocratica devono essere liquidate in complessivi € 3.656,80 - di cui € 1.575,70 per studio; € 841,40 per la fase introduttiva ed € 1.239,70 per la fase decisionale-.

Le spese del giudizio di merito devono essere liquidate secondo i valori medi ridotti del 30% -stante la prossimità del valore della causa alla forbice inferiore dello scaglione- del Dm 147/22 in complessivi € 9.872,00 -di cui € 1.786,40 per studio; € 1.139,6 per la fase introduttiva; € 3.969,00 per la fase di istruzione; € 2.977 per la fase decisionale-.

E' dovuto l'aumento del 30 % previsto ora come obbligatorio dal Dm 147/22 che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del Dm 55/14 per la presenza negli atti dei collegamenti ipertestuali -perfettamente funzionanti diversamente da quanto opposto dalla difesa Va.-. Invece non è dovuto l'ulteriore aumento del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 4 co. 8 Dm 55/14 essendo comunque stata disposta nel corso del giudizio una ctu.

Quindi, in parziale riforma della sentenza appellata da Fa. An., l'arch. Va. deve essere condannato a pagare al medesimo, per quanto concerne, il primo grado di giudizio l'importo complessivo di € 16.490,40 [€ 3.656,80 + 12.883,60 [9.872 x 30%];

Le spese del presente grado di giudizio devono essere liquidate con i medesimi criteri -valori del Dm 147/22 del medesimo scaglione ridotti del 30% per ciascuna delle fasi riconosciute, con aumenti ex art. 4 co. 1 bis e co. 8 Dm 55/14- e poste a carico di Va. stante la soccombenza.

Pertanto, Va. deve essere condannato a pagare a Fa. le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 6.994 - di cui € 2.084 per studio € 1338 per la fase introduttiva ed € 3.572 per la decisoria- aumentate di € 2.098,20 ex art. 4 co. 1 bis Dm 55/14, per un totale complessivo di € 9.092,20.

Stante la strumentalità dei motivi di appello meramente ripetitivi delle argomentazioni proposte in primo grado senza contenere una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata, Va. deve essere condannato al pagamento della somma di 2.000 € a Fa. ex art. 96, 3 co.

c.p.c.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: rigetta l'appello di Va. Lo.; accoglie l'appello di Fa. An. e, per l'effetto, 3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2616/22 pubblicata il 23.12.2022 condanna Va. Lo. a pagare a Fa. An., le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 16.490,40, nonché quelle del presente grado che si liquidano in complessivi € 9.092,20, il tutto oltre spese forfetarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e CPA; condanna Va. Lo. a pagare a Fa. An. la somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; conferma nel resto la sentenza appellata; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Va. Lo. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
